Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 31 agosto 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto 15 luglio 1957
registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1957
registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 158

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BADII Dino, sergente maggiore marconista. — Marconista di apparecchio da trasporto, in numerosissime missioni di guerra, dava ripetute prove di ardimento distinguendosi in modo particolare durante un attacco della caccia avversaria, che abbatteva due velivoli della sua formazione. — Cielo del Mediterraneo e dell'Africa settentrionale, 2 febbraio 1941-14 novembre 1942.

CROCE AL VALOR MILITARE

BAGATTINI Giovanni Battista, 1° aviere motorista. — Motorista di apparecchio da bombardamento, partecipava a numerosi voli di guerra su vari fronti dimostrandosi sempre combattente sereno, coraggioso e noncurante del pericolo. — Cielo greco-jugoslavo e dell'Africa settentrionale italiana, 13 aprile-17 dicembre 1941.

(5047)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756.

Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dovuto dallo Stato alla Scuola normale superiore di Pisa è determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 in lire 40.000.000.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1956-1957 alla Scuola predetta sarà erogato un contributo straordinario di 16 milioni.

Art. 2.

Alla Scuola normale superiore di Pisa è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I predetti ruoli organici sono aumentati dei posti indicati nella annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il numero e le qualifiche del personale insegnante, assistente ed ausiliario da assegnare alla Scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti dalla suindicata tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato alla predetta Scuola secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 3.

Al direttore della Scuola normale superiore di Pisa sono estese le vigenti norme sulla indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, restando a carico del bilancio della Scuola la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

Al vice direttore della Scuola sarà corrisposta dal bilancio della Scuola una indennità di carica in misura pari alla metà di quella che verrà attribuita, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, al direttore.

Art. 4.

E' istituito, per il funzionamento della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa, il posto organico di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

La nomina alla qualifica iniziale del posto di cui al precedente comma è conferita con la osservanza delle norme, condizioni e modalità vigenti per l'accesso alle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato.

La promozione alle qualifiche di bibliotecario di 2ª classe e di bibliotecario di 1ª classe si consegue, previo giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, per anzianità congiunta al merito, dopo, rispettivamente, cinque ed otto anni di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.

Nella prima applicazione della presente legge, il bibliotecario organicamente assegnato al posto di ruolo previsto dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, è inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, nella qualifica iniziale del ruolo di cui all'annessa tabella *B*. Il bibliotecario, peraltro, conserva a carico della Scuola, a titolo d'assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza dello stipendio di cui risulta provvisto all'atto dell'inquadramento rispetto a quello conseguito in base all'inquadramento stesso.

Art. 5.

Ai servizi di convitto annessi alla Scuola normale superiore di Pisa si provvede mediante operai permanenti il cui organico è stabilito dall'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Agli operai permanenti si applicano le disposizioni della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'art 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione di carriera.

Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali nei ruoli organici delle segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 6, sono conferiti mediante concorso da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Scuola normale superiore di Pisa alla data d'entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di ausiliario di cui all'annessa tabella *A* che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 6 saranno conferiti mediante concorso da espletare con la osservanza delle norme contenute nell'art. 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge, i posti di operaio di cui all'annessa tabella *C* saranno conferiti mediante concorso cui potrà partecipare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo della Scuola normale superiore di Pisa, il personale salariato temporaneo che alla data di entrata in vigore della legge stessa, si trovi in servizio nella predetta Scuola.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma e per l'espletamento di esso vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabiliti dall'art. 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 9.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Scuola normale superiore di Pisa, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie.

Art. 10.

Al personale di ruolo della Scuola normale superiore di Pisa, che per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze della predetta Scuola antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con la osservanza di quanto disposto dall'art 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazione nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale della Scuola normale superiore di Pisa si applicano altresì le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenuto negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35 e 35-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465 e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 11.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modificazioni in legge 16 giugno 1932, n. 812.

E' inoltre abrogata ogni disposizione contraria a quelle della presente legge o con la medesima incompatibile.

Art. 12.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 36.000.000 derivante, per l'esercizio 1956-57, dall'attuazione dell'art. 1, si provvederà, per lire 26.000.000, a carico del capitolo n. 165 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo e, per lire 10.000.000, con lo stanziamento del capitolo n. 170 dello stesso stato di previsione.

All'altra, di lire 43.320.000, derivante dall'applicazione dell'art. 2, secondo comma, si provvederà, per l'esercizio 1956-57, con lo stanziamento del capitolo n. 160 del suddetto stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*

Ruolo organico dei professori universitari	posti n. 2
Ruolo organico degli assistenti	posti n. 4
Ruoli organici delle segreterie universitarie:	
Carriera direttiva:	
Consigliere di 1ª classe	posti n. 1
Consigliere di 2ª classe / Consigliere di 3ª classe	» » 1
	posti n. 2
Carriera di concetto:	
Ragioniere	posti n. 1
Ragioniere aggiunto / Vice ragioniere	» » 1
	posti n. 2
Carriera esecutiva:	
Applicato / Applicati aggiunti	posti n. 3
Ruolo organico degli ausiliari	posti n. 12

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *B*

Organico della biblioteca della Scuola normale superiore di Pisa

Carriera direttiva:	
Bibliotecario di 1ª classe / Bibliotecario di 2ª classe / Vice bibliotecario	posti n. 1

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *C*

Ruolo organico degli operai permanenti addetti ai servizi della Scuola normale superiore di Pisa

Qualifica di mestiere		Categoria		Posti N.
Capocuoco	Categoria	I	Posti N.	1
Cuoco	»	II	» »	1
Aiuti di cucina	»	III	» »	3
Lavandaio	»	III	» »	1
Guardiano	»	III	» »	1
Cameriere	»	III	» »	12
Manovale specializzato	»	III	» »	2
Stiratrice		VII		3
			Posti N.	24

Visto:
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 757.

Imposta generale sull'entrata « una tantum » sui prodotti tessili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, è dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato *A* alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalità previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti commi assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato *A*.

Art. 3.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato *B*, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

b) per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato *B* alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

E' considerato altresì fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attività accanto ad una prevalente attività commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti è stato eseguito.

Art. 4.

Per l'importazione dall'estero dei prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati *B* e *C*, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura del 5 per cento.

Art. 5.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegati *A* e *B*, compresa la vendita al minuto.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera *b*) della tariffa allegato *A*, al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 6.

Non dà luogo ad entrata imponibile:

a) l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato *B* alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

b) l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato *B*, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi però l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera *b*) della tariffa allegato *A* al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere la esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perchè venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato *B* alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere *a*) e *b*), è sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4.

Nella dichiarazione d'importazione dovrà essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi è soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'art. 3.

Art. 7.

Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato *B* alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui al precedente art. 3 è dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualità, quantità e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorchè appartenenti a questi ultimi.

Art. 8.

Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, può essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

Art. 9.

Non dànno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato *C* alla presente legge.

Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato *B* alla presente legge, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato *C*, è dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, è dovuta altresì l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 10.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati *A*, *B* e *C*, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 11.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

Voce doganale 687 Juta e fibre assimilate.

Voce doganale 690 Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale 694 Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale ex 752 Sacchi da imballaggio di juta.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art. 12.

Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 è stabilita nella misura del:

a) 5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati *B* e *C* alla presente legge;

b) 3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

Voce doganale 739 Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 740 Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate nè comprese altrove.

Voce doganale 741 Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 742 Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata nè compresa altrove.

Voce doganale 745 Cravatte.

Voce doganale 746 Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile.

Voce doganale 747 Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpalà e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti.

Voce doganale ex 748 Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine e manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici; mutandine e costumi da bagno in tessuto; calze, calzini, ginocchiere e simili, elastici.

Voce doganale 749 Accessori per vestimenta confezionati, non nominati nè compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti.

Voce doganale ex 751 Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili e oggetti di arredamento (tende, tendine, ecc.) di tessuto o di feltro, non nominati nè compresi altrove, esclusi gli asciugamani.

Voce doganale ex 755 Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati nè compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili.

Nella stessa misura del 3 per cento è dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione dall'estero dei prodotti elencati alla lettera *b*) del presente articolo.

Art. 13.

Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera *b*) del precedente art. 12, l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 2 per cento della entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Art. 14.

Per l'applicazione della presente legge restano ferme, in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle relative all'accertamento ed alla repressione delle violazioni.

E' abrogata la legge 23 dicembre 1950, n. 1019, concernente provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO *A*

Tabella delle materie prime tessili soggette all'imposta sull'entrata « una tantum » con riferimento alle voci della tariffa doganale.

645 — Lane in massa.
646 — Peli fini non nominati nè compresi altrove, in massa.
647 — Peli grossolani di animali della specie bovina ed equina (eccettuati i crini) e di capra comune e simili, e loro cascami, puri o misti.
648 — Cascami di lana e di peli fini, puri o misti.
649 — Sfilacciati di lana o di peli fini, puri o misti.
650 — Lane e peli, cardati o pettinati.

662 — Cotone in massa.
664 — Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti.
665 — Cotone cardato o pettinato, escluse le ovatte.

679 — Lino.

ex 757 — Stracci (avanzi, ritagli e cimose di tessuti o di feltro, anche nuovi, oggetti cuciti usati, inservibili all'uso loro proprio, vecchie reti, cordami fuori uso, e simili) non utilizzabili che per la sfilacciatura.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

Tabella dei prodotti tessili soggetti all'imposta sull'entrata « una tantum », con riferimento alle voci della tabella doganale.

SETA E CASCAMI DI SETA

611 — Filati di seta o di cascami di seta, anche misti con altre materie tessili, preparati per la vendita al minuto.
614 — Crespi di seta o di cascami di seta.
615 — Tessuti tipici dell'Estremo Oriente, di seta o di cascami di seta.
616 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi di seta o di cascami di seta (schappe) puri o misti (mussoline grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) esclusi i veli da buratti.
617 — Tessuti di seta o di cascami di seta (schappe) non nominati nè compresi altrove.
618 — Tessuti di roccadino o pettenuzzo (bourrette).
619 — Veli da buratti di seta, anche tagliati in qualsiasi forma.
620 — Velluti e felpe di seta, di cascami di seta (schappe)) di roccadino o pettenuzzo, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI ARTIFICIALI

625 — Filati di rayon e di altre fibre artficiali continue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
628 — Filati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
629 — Crespi di rayon e di altre fibre artificiali continue.
630 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di rayon e di altre fibre artificiali continue, puri o misti, esclusi i veli da buratti.
631 — Tessuti di rayon e di altre fibre artificiali continue non nominati nè compresi altrove.
632 — Tessuti follati di fiocco e di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti.
633 — Tessuti non follati di fiocco e di altre fibre discontinue, puri o misti, lisci.
634 — Veli da buratti di fibre tessili artificiali, anche tagliati in qualsiasi forma.
635 — Velluti e felpe di rayon, di fiocco o di altre fibre artificiali continue o discontinue, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

FIBRE TESSILI SINTETICHE

638 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
640 — Crespi di fibre tessili sintetiche.
641 — Tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadines, veli e simili, garze, étamines, ecc.) di fibre tessili sintetiche, pure o miste, esclusi i veli da buratti.
642 — Tessuti di fibre tessili sintetiche non nominati nè compresi altrove.
643 — Veli da buratti di fibre tessili sintetiche, anche tagliati in qualsiasi forma.
644 — Velluti e felpe di fibre tessili sintetiche, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

LANE, PELI E CRINI

656 — Filati di lana, di peli fini, di peli grossolani o di crine, cardati o pettinati, puri o misti, preparati per la vendita al minuto.
657 — Tessuti di lana o di peli fini.
658 — Tessuti di peli grossolani non nominati nè compresi altrove.
659 — Tessuti di crini.
660 — Velluti e felpe di lana e di peli, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.
661 — Coperte di lana o di peli, non cenfezionate.

COTONE

669 — Filati di cotone, puri o misti, anche lucidati o mercerizzati, preparati per la vendita al minuto (ritorti a semplice o a più torsioni, cordonetti o di fantasia), greggi, imbianchiti, tinti o stampati.
670 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, non mercerizzati.
671 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, lisci, mercerizzati.
672 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, operati, non nominati nè compresi altrove, anche mercerizzati.
673 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, broccati.
674 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, a punto di garza.
675 — Tessuti di cotone, misti.
676 — Velluti e felpe di cotone, compresi i tessuti di ciniglia.
677 — Tessuti di cotone, puri e assimilati, arricciati, tipo spugna e simili.
678 — Coperte di cotone, non confezionate.

LINO E RAMIE'

682 — Filati di lino o di ramié, puri o misti, preparati per la vendita al minuto, semplici, ritorti o intrecciati.
683 — Tessuti di lino o di ramié.
684 — Velluti e felpe di lino o di ramié, compresi i tessuti di ciniglia ed i tessuti arricciati.

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

693 — Tessuti di canapa e di ginestra, puri o misti.
695 — Tessuti di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.
696 — Velluti e felpe di fibre tessili vegetali naturali, escluso il cotone, compresi i tessuti di ciniglia e i tessuti arricciati.

TAPPETI E ARAZZI NASTRI E GALLONI PASSAMANERIA TULLI TESSUTI A RETE PIZZI GUIPURES E RICAMI

700 — Tappeti da pavimento a punti annodati od arrotolati.
701 — Tappeti da pavimento, altri.
703 — Nastri e galloni esclusi quelli di fili metallici e di filati metallici.
704 — Nastri senza trama, di soli fili di ordito, incollati (bolduc) puri e misti.
705 — Passamani, compresi la ciniglia, i fili rivestiti a spirale (guipès) trecce con o senza anima e manufatti simili, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
706 — Tulli e tessuti a rete, lisci, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
707 — Tulli e tessuti a rete, operati (compresi i tulli Bobinots), pizzi a macchina « guipures ». di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, riunite o no, in motivi ornamentali ed in oggetti pronti per l'uso.
708 — Pizzi a mano di qualsiasi materia tessile, in pezza, in strisce, anche riunite, in motivi ornamentali ed oggetti pronti per l'uso.
709 — Pizzi chimici e ricami senza fondo visibile.
710 — Altri ricami, anche su feltro, con fondo visibile, di materie tessili pure o miste.

OVATTE E FELTRI - CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA - TESSUTI SPECIALI - TESSUTI IMPREGNATI O RICOPERTI DI INTONACO - MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

711 — Ovatte non nominate nè comprese altrove, pure o miste.
712 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie, puri o misti.
713 — Feltri in pezza o semplicemente tagliati di forma quadrata o rettangolare, impregnati, spalmati o ricoperti: di asfalto, di catrame o di materie simili, di gomma elastica e di altre materie (oli, derivati dalla cellulosa e simili).

715 — Cavi, corde e cordicelle, di materie tessili pure o miste.
716 — Reti da pesca finite con o senza piombi.
717 — Reti non nominate nè comprese altrove, di materie tessili vegetali.
719 — Tubi per pompe e altri tubi simili, di materia tessile.
720 — Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori.
721 — Tessuti specialmente preparati per legatoria, cappelleria, disegno e pittura.
722 — Tessuti impregnati o ricoperti di intonaco a base di derivati della cellulosa e di altre materie plastiche artificiali.
723 — Tele incerate o altri tessuti ricoperti, su di una sola faccia, di intonaco a base di olio essiccativo, a superficie liscia o impressa a secco.
724 — Tessuti, puri o misti, oleati o ricoperti di uno strato di olio su entrambe le facce.
726 — Tessuti impregnati o intonacati di asfalto, di catrame e di materie simili.
727 — Tessuti elastici (tessuti, nastri, tulli, pizzi, passamani, ecc.), non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
728 — Tessuti gommati, non nominati nè compresi altrove.
729 — Altri tessuti impregnati o intonacati, non nominati nè compresi altrove.
730 — Reticelle ad incandescenza, di materie tessili.
731 — Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, per lampade, stufe, candele.
732 — Altri manufatti tessili per usi tecnici non nominati nè compresi altrove.

MAGLIERIA

733 — Maglie in pezza, escluse quelle elastiche ed escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
734 — Guanti a maglia, esclusi quelli elastici ed esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
735 — Calze e sottocalze per donna, calze e calzini per uomo (esclusi quelli elastici) talloni, punte, solette e manufatti simili di maglia, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
736 — Sottovesti a maglia e maglieria intima, non elastiche, escluse quelle di fili metallici o di filati metallici.
737 — Altri indumenti a maglia non elastica, accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia non elastica, non nominati nè compresi altrove, esclusi quelli di fili metallici o di filati metallici.
738 — Maglierie elastiche, anche gommate.

VESTIMENTA ED ACCESSORI
PER VESTIMENTA DI TESSUTO

743 — Fazzoletti da tasca.
744 — Sciarpe, scialli, scialletti e fazzoletti da collo.
ex 748 — Mutandine e costumi da bagno in maglieria, anche elastici.

MANUFATTI DI TESSUTO NON NOMINATI NE' COMPRESI ALTROVE - CAPPELLI E LORO PARTI - LAVORI DIVERSI

750 — Coperte confezionate.
ex 751 — Biancheria da toletta per i soli asciugamani.
ex 752 — Sacchi da imballaggio esclusi quelli di juta.
753 — Copertoni per vagoni ferroviari, tende per l'esterno e manufatti simili, vele per imbarcazioni, oggetti per accampamento (amache, secchi, ecc.), di tessuto.
ex 755 — Tappeti velluti non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo per sopramobili, per uso arazzo e simili.
767 — Campane di feltro per cappelli.
ex 771 — Copricapo e berretti di maglia.
ex 1350 — Nastri impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, da calcolare e simili.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

ALLEGATO C

Tabelle dei prodotti tessili (filati) esenti da imposta generale sull'entrata quando siano impiegati nelle industrie tessili con riferimento alle voci della tariffa doganale.

SETA E CASCAMI DI SETA

608 — Seta tratta, non preparata per la vendita al minuto.
609 — Filati di cascami di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto.
610 — Filati di roccadino o pettenuzzo (bourrette) non preparati per la vendita al minuto.
612 — Seta e crino di Firenze.

FIBRE TESSILI E ARTIFICIALI

621 — Fibre artificiali, discontinue (corte), in massa o in fasci pure e assimilate.
622 — Cascami di fibre artificiali, puri e misti, in massa, compresi i cascami di filati e gli sfilacciati.
623 — Fibre artificiali discontinue (corte) e cascami di fibre artificiali, puri o misti, cardati e pettinati.
624 — Filati di fibre artificiali continue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
627 — Filati di fiocco o di altre fibre artificiali discontinue, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

FIBRE SINTETICHE

636 — Fibre tessili sintetiche in massa, in fasci, in cascami, in sfilacciati, cardate, pettinate, tirate in nastri o lucignoli, pure o miste.
637 — Fili o filati di fibre tessili sintetiche continue o discontinue, non preparati per la vendita al minuto.

LANE PELI E CRINI

651 — Filati di lana cardata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
652 — Filati di lana pettinata, puri e assimilati, non preparati per la vendita al minuto.
653 — Filati di peli fini, cardati o pettinati, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.
654 — Filati di lana misti con altre materie tessili, non preparati per la vendita al minuto.
655 — Filati di peli grossolani o di crine, puri o misti, non preparati per la vendita al minuto.

COTONE

666 — Filati di cotone, puri e assimilati, non lucidati nè mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
667 — Filati di cotone, puri e assimilati, lucidati o mercerizzati, non preparati per la vendita al minuto.
668 — Filati di cotone misti, non preparati per la vendita al minuto.

LINO E RAMIE'

681 — Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto, greggi, lisciviati, imbiancati, tinti o stampati

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI

689 — Filati di canapa e di ginestra, puri o misti.
690 — Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.
691 — Filati di altre fibre tessili vegetali non nominate nè comprese altrove, puri o misti.

ANNOTAZIONE

Per i filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti (voce doganale 690), l'esenzione dall'imposta sull'entrata compete limitatamente agli acquisti effettuati da fabbricanti che li impiegano direttamente nella fabbricazione di tessuti, effettuata anche presso terzi, ferma restando l'imposizione del 2 per cento in ogni altro caso.

Visto, *il Ministro per le finanze*
ANDREOTTI

LEGGE 12 agosto 1957, n. 758.

Elevazione a lire 50 milioni del contributo ordinario annuo per le spese di funzionamento dell'Istituto per l'Oriente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n. 329, è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

All'onere di lire 30 milioni derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 agosto 1957, n. 759.

Soppressione del fondo vestiario per i militari del Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 225 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi.

Art. 2.

Le somme costituenti i fondi individuali sono restituite ai sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia.

Gli utili risultanti dalla cessazione della gestione del « Fondo individuale » e del « Fondo generale » vengono versati all'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 1953, n. 363.

Allo stesso Ente vengono pure versate le quote dei premi di rafferma, di stipendi e di paga che, ai sensi degli articoli 14, ultimo capoverso, 83 e 84 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, non sono corrisposte ai sottufficiali ed ai militari del Corpo espulsi o licenziati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1957

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei dragamine « Astice », « Aragosta », « Attinia » ed « Arsella ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

I dragamine « Astice », «Aragosta », « Attinia » ed « Arsella » vengono iscritti, a decorrere dal 19 giugno 1957, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1957
Registro n. 31 Marina, foglio n. 83

(5015)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 1957.

Determinazione del contingente numerico di salariati temporanei del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1955, n. 32416, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1955-56, n. 2570 salariati temporanei dei quali duecentosessantadue che possono essere classificati alla prima categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, 79 unità salariali, di cui 2 appartenenti alla prima categoria (operai specializzati) sono cessati dal servizio per cause varie;

Che un salariato è stato trasferito dall'Azienda nazionale autonoma strade ai lavori pubblici, per cui si è avuta una diminuzione complessiva di 78 unità salariali nell'esercizio finanziario 1955-1956;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1956-1957, è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di 2492 unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1956-1957, n. 2492 salariati temporanei, di cui n. 260, che possono essere classificati alla prima categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1957
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 348

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1957.

Estensione dell'autorizzazione alla Società per azioni Docks piemontesi, per l'esercizio di Magazzini generali in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 156;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la continuazione dell'esercizio dei Magazzini generali gestiti in Torino dalla Società cooperativa Magazzini generali piemontesi, ora Società per azioni Docks piemontesi;

Vista l'istanza presentata dalla predetta Società per essere autorizzata ad esercire in regime di Magazzini generali, l'impianto frigorifero da essa attrezzato in un locale del complesso aziendale sito in Torino, corso Dante, n. 40;

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino con la delibera di Giunta n. 304 del 17 giugno 1957;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Docks piemontesi è autorizzata ad esercire in regime di Magazzino generale i nuovi impianti frigoriferi costruiti nell'interno dei Magazzini generali, da essa gestiti in Torino, corso Dante, destinati prevalentemente all'immagazzinamento ed alla conservazione del merluzzo salato.

Art. 2.

Ai depositi di derrate deperibili, che verranno effettuati nelle celle ed anticelle di cui al precedente articolo, si applicano le norme regolamentari in vigore per gli altri locali già da tempo eserciti dalla « Docks piemontesi » in regime di Magazzini generali e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale prezzi di Torino, con lettera n. 214 dell'8 aprile 1955, pei Magazzini generali gestiti in Avigliana dalla Società per azioni frigoriferi industriali e magazzini.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1957

Il Ministro: GAVA

(5018)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) dal cimitero di San Salvatore Telesino, per Puglianello, ad Amorosi; 2) « Cavarena », che da Amorosi va alla statale n. 87, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 2 maggio 1956, n. 980, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) dal cimitero di San Salvatore Telesino, per Puglianello, ad Amorosi;

2) « Cavarena », che da Amorosi va alla statale n. 87;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 12 marzo 1957, n. 581;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) dal cimitero di San Salvatore Telesino, per Puglianello, ad Amorosi;

2) « Cavarena », che da Amorosi va alla statale n. 87, in provincia di Benevento, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5076)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1957.

Classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Caudina, presso Moiano, a Luzzano, in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 11 maggio 1956, numero 1055, con la quale l'Amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Caudina, presso Moiano, a Luzzano;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 maggio 1957, n. 837;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada dalla provinciale Caudina, presso Moiano, a Luzzano, in provincia di Benevento, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 agosto 1957

Il Ministro: TOGNI

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1957.

Autorizzazione alla Società per azioni Magazzini generali di Gonzaga, con sede in Milano, ad istituire e gestire un Magazzino generale in Gonzaga (Mantova).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge 9 giugno 1927, n. 1158, ed il regolamento generale d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni Magazzini generali Gonzaga, con sede in Milano e capitale di cinque milioni di lire, per essere autorizzata ad istituire e gestire in Gonzaga (provincia di Mantova) un Magazzino generale per il deposito dei prodotti caseari e delle derrate agricole;

Vista la documentazione allegata, e in particolare, la delibera di Giunta n. 9327 adottata in proposito il 14 giugno 1957 dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova a modifica di precedente parere, contrario alla concessione della chiesta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali di Gonzaga, con sede in Milano, via Tito Livio n. 33, è autorizzata ad istituire e gestire in Gonzaga (provincia di Mantova), nei magazzini in località Canaro appartenenti al sig. Almo Biasoli, un Magazzino generale per il deposito dei prodotti caseari e delle derrate agricole (cereali, legumi secchi ed altre derrate non deteriorabili), nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel nuovo Magazzino generale di cui al precedente articolo si applicano le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la delibera di Giunta n. 1220 del 28 settembre 1956 e le condizioni tariffarie approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Mantova nella riunione del 18 luglio 1956.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510, l'ammontare della cauzione dovuta dalla Società per azioni Magazzini generali di Gonzaga è, in via provvisoria, fissato in un milione di lire.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5066)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 9 agosto 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissario per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Messina, emanato in data 15 giugno 1944, convalidato successivamente dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Carmelo Naselli;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale

dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Coproma;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948 relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 9 luglio 1956 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Coproma di Messina;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1956 e nel Foglio annunzi legali della Regione siciliana n. 22, del 1° giugno 1957 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i limiti indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche . .	L.	1.783.293,70
Debitori	»	1.776.893,72
Immobilizzi	»	494.344,35
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	987.531,83
	L.	5.042.063,60

Passivo

Creditori	L.	3.321.154,04
Oneri d'esercizio:		
spese personale .	»	604.319.33
altri oneri . . .	»	1.116.590,23
	L.	5.042.063,60

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio provinciale tra macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Messina è chiuso.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co. Pro.Ma. di Messina deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Coproma di Messina saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 9 agosto 1957

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(5106)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « San Pietro »

Con decreto n. 663 del 3 agosto 1957, la Società a r. l. « Acqua minerale San Pietro », con sede in Roma, viale del Vignola n. 111, in persona dell'amministratore unico dottor Asso Pellizziari, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua medio-minerale, naturale carbonica, bicarbonato-alcalina-terrosa della sorgente denominata « San Pietro », in località Santa Maria delle Mole del territorio del comune di Marino (Roma).

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde della capacità di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, contrassegnati da etichette rettangolari rispettivamente delle dimensioni di cm. 17 x 12 per le bottiglie da due litri e da un litro, di cm. 15 x 10 per le bottiglie da mezzo litro e di cm. 11 x 8 per le bottiglie da un quarto di litro, divise in tre riquadri.

Il riquadro centrale, su fondo giallo, riporta al centro la figura del Santo che si disseta alla sorgente e sullo sfondo è riprodotto stilizzato il Colosseo. In alto, a caratteri neri sul primo rigo vi è la scritta « Acqua minerale naturale San Pietro » (in nero e bianco); in basso « Fonti di Marino (Roma) carbonica-alcalina, digestiva, diuretica, antiurica ottima da tavola ».

Nel riquadro di sinistra, su fondo bianco, sono trascritti i dati dell'analisi chimica eseguita nell'Istituto di igiene della Università di Roma e dal prof. Mario Talenti, in data ottobre 1955, e gli estremi del presente decreto di autorizzazione.

Nel riquadro di destra, pure su fondo bianco sono riportate le indicazioni terapeutiche redatte in data ottobre 1955 dal prof Niccolini, direttore dell'Istituto di farmacologia della Università di Pisa e il giudizio di purezza batteriologica redatto nell'ottobre 1955 dal prof. Vittorio Puntoni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Roma.

Il tutto conforme agli originali allegati al presente decreto.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente.

Le bottiglie saranno munite di tappi corona a chiusura ermetica tali da non permettere adulterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(5039)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Operai pellettieri », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 agosto 1957, i poteri conferiti all'avv. Perugino Sicilia, commissario della Società coòperativa « Operai pellettieri » con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 15 luglio al 31 gennaio 1958.

(5058)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Stefano Alessandro, già esercente in Napoli, via Sant'Arcangelo a Baiano, 34.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 25-NA.

(5059)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione, con modifiche, dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio pluvirriguo del comune montano di Tavagnasco », con sede nel comune di Tavagnasco (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 34933, in data 6 agosto 1957, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio pluvirriguo del comune montano di Tavagnasco », con sede nel comune di Tavagnasco (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 9 settembre 1956.

(4927)

Approvazione del piano preventivo di ripartizione della spesa per la manutenzione annuale delle strade interpoderali ubicate nella ex tenuta Cinelli e Borgarolo, nei comuni di Vetralla e Viterbo, a cura dell'Ente maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste n. 20673, in data 6 agosto 1957, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione della spesa per la manutenzione annuale delle strade interpoderali ubicate nella ex tenuta Cinelli e Borgarolo, nei comuni di Vetralla e Viterbo, deliberato dall'Ente maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

(4924)

Approvazione del piano preventivo di ripartizione della spesa per la manutenzione annuale delle strade interpoderali numeri 1, 7 e 9, ubicate nei comuni di Sacrofano e Formello (Roma), a cura dell'Ente maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Con decreto del Ministro per l agricoltura e le foreste n. 34934, in data 6 agosto 1957, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione della spesa per la manutenzione annuale delle strade interpoderali numeri 1, 7 e 9, ubicate nei comuni di Sacrofano e Formello (Roma), deliberato dall'Ente maremma per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, con deliberazione n. 896 in data 10 marzo 1956.

(4925)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio Scalvin inferiore e superiore, con sede nel comune di Legnago (Verona), ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14827, in data 6 agosto 1957, al Consorzio Sclavin inferiore e superiore, con sede nel comune di Legnago (Verona) è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(4926)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo del torrente Cannavò, con sede in Reggio Calabria, ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 30239, in data 6 agosto 1957 al Consorzio irriguo del torrente Cannavò, con sede in Reggio Calabria, è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(4929)

Permuta di terreni e modifica dei confini della « zona 23 » di Magliano dei Marsi e Sante Marie, località monte Saticone e monte Faito.

La zona, di cui al decreto Ministeriale 11 agosto 1956, sita nei comuni di Magliano dei Marsi e Sante Marie, località monte Saticone e monte Faito (L'Aquila) a seguito di permuta di terreni, occupa una superficie di ettari 600 circa, e viene delimitata dai seguenti confini: « dal ponte di San Biagio sul fiume Salto, vallone a sud di monte Sant'Angelo fino a quota 970; da qui mulattiera fino a raggiungere il vallone della Vacca; risale fino a quota 1000; da qui mulattiera che scavalca monte San Nunzio, scende per il vallone tra monte Faito e monte Saticone, poi detto vallone fino a raggiungere il fiume Salto che risale fino al punto di partenza ».

(4922)

Permuta di terreni e modifica dei confini della « zona 23 » di Pescia (Pistoia)

La superficie della zona di cui al decreto Ministeriale 10 agosto 1955, sita nel comune di Pescia (Pistoia), viene ridotta da ettari 870 ad ettari 650 circa e, a seguito di permuta di terreni, detta zona resta così delimitata:

ovest: dalla Madonna del Tamburino al monte Granaio escluso (confine con la provincia di Lucca);

sud: partendo dalla Madonna del Tamburino, stradello che conduce al paese di San Quirico;

est: da San Quirico, strada comunale fino al rio di Ponte Bello, stradello di Sorana Pontito fino al rio Guidotti, ponte Scassato, Stiappe e, proseguendo, stradello sud fino al rio Margiana;

nord: rio Margiana, stradello fino al confine con la provincia di Lucca, a sud di monte Granaio.

(4923)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Nicastro (Catanzaro)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 3 agosto 1955 e 2 agosto 1956, nella zona di Nicastro (Catanzaro), della estensione di ettari 345, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1955, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4875)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Savelli (Catanzaro)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con il decreto Ministeriale 21 luglio 1956, nella zona di Savelli (Catanzaro), della estensione di ettari 573, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato fino a nuova disposizione.

(4876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 11 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione: Iazzolino Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data: 16 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 255 — Data: 26 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Matricardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1025 — Data: 15 gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Tadini Pietro fu Luigi — Titoli del Debito pubblico — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 370 — Data: 19 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Saracino Giorgio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 13 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 11 — Data: 14 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Monsignore Zilianti don Romualdo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3304 — Data 27 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento di Roma — Intestazione: Buontempo Liliana di Emilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 22 — Data 24 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Pavia — Intestazione: Zanardi Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 46 — Data: 18 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pavia — Intestazione: Zanardi Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 844 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Martucci Domenico fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 845 — Data: 23 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Martucci Domenico fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che si sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 luglio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(4599)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 30 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,83	624,85	624,97	624,81	624,85	624,78	624,80	624,80	—
$ Can.	656,88	657 —	657,50	656,75	656,05	656 —	656,625	657 —	657 —	—
Fr. Sv. lib.	145,81	145,80	145,83	145,82	145,80	145,81	145,81	145,82	145,82	—
Kr. D.	89,85	89,90	89,90	89,87	89,95	89,86	89,93	89,86	89,86	—
Kr. N.	87,02	87,07	87,10	87,06	87,10	87,337	87,12	87,04	87,04	—
Kr. Sv.	120,19	120,30	120,40	120,29	120,25	120,19	120,33	120,17	120,17	—
Fol.	163,30	163,41	163,43	163,41	163,40	163,34	163,455	163,36	163,36	—
Fr. B.	12,43	12,45	12,47	12,46	12,43	12,45	12,455	12,431	12,43	—
Fr. Fr.	148,86	148,92	149 —	148,92	148,86	148,87	148,90	148,88	148,88	—
Fr. Sv. acc.	142,86	142,92	143 —	142,97	142,93	142,875	142,95	142,87	142,87	—
Lst.	1737,30	1737,75	1738,625	1737,625	1738,625	1737,43	1738,25	1738 —	1737,80	—
Dm. occ.	148,86	148,92	149 —	148,93	148,90	148,885	148,93	148,90	148,90	—
Scell. Aust.	24,04	24,06	24,06	24,055	24,04	24,05	24,055	24,047	24,04	—

Media dei titoli del 30 agosto 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	62,90
Id. 3,50 % 1902	56,25
Id. 5 % 1935	92,55
Redimibile 3,50 % 1934	79,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,10
Id. 5 % 1936	95 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,525

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 agosto 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	656,687
1 Franco svizzero lib.	145,815
1 Corona danese	89,90
1 Corona norvegese	87,09
1 Corona svedese	120,31
1 Fiorino olandese	163,43
1 Franco belga	12,457
100 Franchi francesi	148,91
1 Franco svizzero acc.	142,96
1 Lira sterlina	1737,937
1 Marco germanico	148,93
1 Scellino austriaco	24,055

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Richiamato il decreto n. 28580 in data 1° agosto 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visti gli articoli 47 e 65 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Malarbi dott. Armando, vice prefetto vicario.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;

Caporali prof. Giuseppe, docente di patologia veterinaria;

Stefoni dott. Giuseppe, veterinario provinciale di L'Aquila (grado 8°);

Alesii dott. Alpinolo, veterinario condotto.

Segretario:

Franceschini dott. Franco, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

L'Aquila, addì 12 agosto 1957

Il prefetto: DE GENNARO

(5030)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce al 30 novembre 1955

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto n. 1073 del 31 agosto 1956, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso stesso, costituita con decreto n. 1073 del 12 febbraio 1957, nonchè la graduatoria di merito formulata a conclusione dei cennati lavori,

Riconosciuta la regolarità del provvedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1. Caputo Antonio	punti	52,64 su 100
2. Guerrieri Salvatore	»	48,79 »
3. Galati Giacomo	»	48,63 »
4. Jervoglini Francesco	»	46,55 »
5. Primativo Arcangelo	»	46,07 »
6. Boscia Severino	»	45,25 »
7. Romano Nicola	»	44,50 »
8. Rizzo Michele	»	44,11 »
9. Bertone Luigi	»	43 — »
10. Cifuni Francesco	»	42,87 »
11. Grimaldi Antonio	»	42 — »
12. Savina Antonio	punti	41,75 su 100
13. Lazari Pietro	»	41 — »
14. Caggia Luigi	»	39,04 »
15. De Donno Ubaldo	»	35,74 »
16. Miccoli Francesco	»	35,26 »
17. Grasso Settimio	»	35 — »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Lecce, addì 7 agosto 1957

Il prefetto: TORRISI

(5021)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 3279 in data 10 marzo 1955, col quale veniva bandito il pubblico concorso. per titoli ed esami, a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con decreto 340.2.48/40743 dell'11 ottobre 1955 e della prefettura di Napoli con decreto n. 5482 del 17 marzo 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse

1. Contento Amelia	punti	53,25 su 100
2. Castorino Rosa	»	50 — »
3. Guarino Maria	»	39.25 »
4. Giordano Maria Grazia	»	34,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e; per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 6 agosto 1957

p. *Il prefetto*: FARINA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 12395 del 6 agosto 1957, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso a due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1954;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse per la sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Contento Amelia Quarto;

2) Castorino Rosa: Vico Equense.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 6 agosto 1957

p. *Il prefetto*: FARINA

(5022)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. A. Tagliazucchi si è resa vacante la condotta di Laverino del comune di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Piero Scatizza è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata in sostituzione del dott. Alessandro Tagliazucchi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 21 agosto 1957

p. *Il prefetto*: TROIANI

(5027)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto n. 17095/3 San. in data 15 aprile 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 124 del 16 maggio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1954;

Visti i propri decreti n. 17584/3 San. in data 15 aprile 1957, n. 22738/3 San. in data 21 maggio 1957, n. 26807/3 San. del 13 giugno 1957 e n. 32430/3 San del 18 luglio 1957, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte mediche di cui sopra;

Ritenuto che i vincitori delle condotte di Cassinelle, Cereseto, Fresonara, Grondona, Roccaforte Ligure (consorzio), Ponzano Monferrato, hanno rinunciato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 22 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Negri dott. Ernestino: Cereseto;
2) Canegallo dott. Antonio: Cassinelle;
3) Zanoner dott. Candido: Grondona-Roccaforte Ligure (consorzio);
4) Cilli dott. Luigi: Ponzano Monferrato;
5) Tola dott. Mario: Fresonara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 12 agosto 1957

p. *Il prefetto*: PIAZZA

(5025)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 76/11761 San. del 18 febbraio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto n. 112/84304, del 31 dicembre 1952;

Visto il proprio decreto n. 77/11762 San. del 18 febbraio 1957, con il quale si assegnavano le condotte alle ostetriche vincitrici;

Visto che la condotta consorziale di Savigno con Monte San Pietro a seguito della rinuncia dell'ostetrica Zucchi Neve (5ª in graduatoria) vincitrice della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Visto che le ostetriche Piazza Alba (7ª in graduatoria), Malmuni Iolanda (9ª in graduatoria), Gardini Elide (11ª in graduatoria), Boselli Rosa Tartarini (12ª in graduatoria), Serantoni Maria Luisa (13ª in graduatoria), Duchi Livia (14ª in graduatoria), Simoni Salva (15ª in graduatoria), Bisi Walda (16ª in graduatoria), Manfredini Lilea (17ª in graduatoria), Butturini Angela (19ª in graduatoria) e Paltrinieri Rina (20ª in graduatoria), hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;

Ritenuto che l'ostetrica Rossi Adriana Ricò (21ª in graduatoria), ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Rossi Adriana Ricò è dichiarata vincitrice della condotta consorziale di Savigno con Monte San Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato ed al Foglio annunzi legali della Provincia.

Bologna, addì 14 agosto 1957

Il prefetto: GAIPA

(5056)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.